



Copia Albo

COMUNE DI CHAMBAVE

## Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 10

OGGETTO:

**Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI).  
Determinazioni aliquote e tariffe per l'anno 2022.**

L'anno **duemilaventidue** addì dieci del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
VESAN Marco	Sindaco	X	
PERRAILLON Manuela Marina	Vice Sindaco	X	
ELOS Valter	Assessore	X	
GAL Vanda	Assessore	X	
VERTHUY Michael	Assessore	X	
	Totale :	5	0

\*\*\*\*\*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MEZZETTA Emanuela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor VESAN Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **Deliberazione n. 10 del 10.03.2022**

**OGGETTO:** Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazioni aliquote e tariffe per l'anno 2022.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- e) la legge 30 dicembre 2020 n. 178, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2021;
- f) la legge 30 dicembre 2021, n. 234, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;*
- g) la legge regionale 22 dicembre 2021 n. 35 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”* pubblicata sul B.U. del 30 dicembre 2021, n. 67;

VISTA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 *“Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”* e, in particolare, l’art. 16 che disciplina l’esercizio obbligatorio in forma associata tramite le Unitées des Communes valdôtaines tra cui, alla lettera e) il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie volontarie dei Comuni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali”*;

RILEVATO che, a decorrere dall'anno 2017, termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell’art. 27, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d’Aosta e le loro forme associative, hanno l’obbligo di adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell’armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

RILEVATO che l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO, in particolare l'art. 29, comma 1 della citata legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, il quale prevede che gli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa vigente;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2021, con il quale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze avvenuta nella medesima data, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, disciplinato dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e, al successivo comma 2 del medesimo decreto è autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2022, come disciplinato dall'art. 163, comma 35, del citato D.lgs. 267/2000;

RILEVATO che il Ministero dell'interno, con circolare n. 19 del 2 marzo 2022, ha reso noto che l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2022, n. 49), ha disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2022 al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio fino alla medesima data;

RICHIAMATO l'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”* che elenca i compiti del Consiglio Comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) *“istituzione e ordinamento dei tributi”* mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a: *“g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f), h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi”*;

VISTO l'art. 16 dello Statuto comunale che individua le *“Competenze del Consiglio Comunale”* e rilevato che lo stesso non prevede l'attribuzione dei poteri di cui sopra al Consiglio i quali, pertanto, rimangono assegnati alla Giunta Comunale in via residuale;

RICHIAMATA, relativamente alla disciplina sull'IMU, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, che ha abolito a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, in particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l'unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

DATO ATTO che il Comune di Chambave non ha mai introdotto ed applicato la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) con medesima base imponibile dell'IMU, ora assorbita da quest'ultima;

VISTE le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi dal 161 al 169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 754, della citata legge 160/2019, che ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota base pari allo 0,86% e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino allo 1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate nei commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote per essere idonea a produrre effetti deve contenere l'apposito prospetto che deve essere elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che il Decreto ministeriale di cui al comma 756 alla data odierna non è ancora stato emanato;

CONSTATATO che la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11, in data 8 aprile 2016, successivamente modificato con deliberazione n. 2, del 28 febbraio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 70, in data 27 dicembre 2011 recante *“Individuazione dei valori delle aree edificabili a seguito dell'approvazione della variante generale al PRGC del Comune di Chambave ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta comunale propria (già ICI)”*;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022, anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2022/2024, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 16 marzo 2021, ad oggetto: *“Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione in merito alle tariffe per l'anno 2021”*;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022, anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2022/2024, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come segue:

RICHIAMATA, relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI), la Legge di Stabilità 2014, approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, in particolare, l'art. 1 commi dal 639 al 731, che ha istituito, tra le varie disposizioni, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale;

RAMMENTATO che è prevista la copertura del 100% di tutti i costi inerenti il servizio rifiuti, come risultanti dal Piano economico finanziario (PEF) approvato unitamente alle tariffe;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della citata legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario predisposto dal Gestore del servizio di igiene urbana, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>Esente</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 e dai commi 748 e 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>0,4%</b>
Aliquota per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, usata come abitazione principale, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (commi 754 e 747 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019	<b>0,4 %</b> con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, anche se rientranti in Cat. D ( <b>imposta riservata allo Stato</b> ), e relative pertinenze	<b>0,76%</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>0,76 %</b>
Aliquota per tutti gli altri immobili	<b>0,76%</b>
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	<b>0</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4	<b>0,76%</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/2 C/6 e C/7 Diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	<b>0,76%</b>

territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che, in base alle norme attualmente vigenti, rimarranno applicabili anche per il 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 37, in data 27 luglio 2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2021 e preso atto del PEF redatto dall'Unité Mont-Cervin;

RILEVATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2022, il Comune, in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2022 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) e il dato concernente il gettito della stessa tari per l'anno 2022, non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2021, riservandosi, a seguito del ricevimento del PEF 2022, con apposite deliberazioni dei competenti organi, l'aggiornamento delle stesse e la conseguente variazione di bilancio che potranno essere adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 maggio 2022;

VALUTATO quindi di confermare, almeno temporaneamente, le tariffe TARI dell'anno 2021, di seguito riportate:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,28867	<b>0,24248</b>	1,00	48,70783	0,85330	<b>41,56239</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,28867	<b>0,28290</b>	1,80	48,70783	0,85330	<b>74,81230</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,28867	<b>0,31176</b>	1,80	48,70783	0,85330	<b>74,81230</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,28867	<b>0,33486</b>	2,20	48,70783	0,85330	<b>91,43726</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,28867	<b>0,35795</b>	2,90	48,70783	0,85330	<b>120,53093</b>
Utenza domestica (6 componenti e	1,30	0,28867	<b>0,37527</b>	3,40	48,70783	0,85330	<b>141,31213</b>
Superfici domestiche accessorie		0,28867	<b>0,24248</b>				----

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi	0,42	0,23041	<b>0,09677</b>	3,40	0,10877	<b>0,36982</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,23041	<b>0,17050</b>	6,03	0,10877	<b>0,65588</b>
103-Stabilimenti balneari	0,51	0,23041	<b>0,11751</b>	4,16	0,10877	<b>0,45248</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,37	0,23041	<b>0,08525</b>	3,03	0,10877	<b>0,32957</b>
105-Alberghi con ristorante	1,20	0,23041	<b>0,27649</b>	9,86	0,10877	<b>1,07247</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,86	0,23041	<b>0,19815</b>	7,02	0,10877	<b>0,76357</b>
107-Case di cura e riposo	0,98	0,23041	<b>0,22580</b>	8,01	0,10877	<b>0,87125</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	0,23041	<b>0,24423</b>	8,76	0,10877	<b>0,95283</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,57	0,23041	<b>0,13133</b>	4,64	0,10877	<b>0,50469</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,23041	<b>0,22811</b>	8,12	0,10877	<b>0,88321</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,23041	<b>0,29953</b>	10,63	0,10877	<b>1,15623</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,23041	<b>0,20276</b>	7,20	0,10877	<b>0,78314</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,23041	<b>0,23963</b>	8,52	0,10877	<b>0,92672</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,23041	<b>0,15437</b>	5,50	0,10877	<b>0,59824</b>

115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,23041	<b>0,18894</b>	6,71	0,10877	<b>0,72985</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,13	0,23041	<b>1,41241</b>	50,28	0,10877	<b>5,46896</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	4,96	0,23041	<b>1,14283</b>	40,65	0,10877	<b>4,42150</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	0,23041	<b>0,47695</b>	16,99	0,10877	<b>1,84800</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	0,23041	<b>0,47925</b>	17,00	0,10877	<b>1,84909</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25	0,23041	<b>1,90088</b>	67,66	0,10877	<b>7,35938</b>
121-Discoteche, night club	1,34	0,23041	<b>0,30875</b>	11,01	0,10877	<b>1,19756</b>
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	0,65	0,23041	<b>0,14977</b>	5,25	0,10877	<b>0,57104</b>

RILEVATO infine che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le aliquote ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, c. 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE le premesse sopra esposte ritenendole parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. DI STABILIRE per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria IMU, con efficacia dal° gennaio 2022:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>Esente</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 e dai commi 748 e 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>0,4%</b>
Aliquota per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, usata come abitazione principale, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (commi 754 e 747 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019	<b>0,4 %</b> con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, anche se rientranti in Cat. D ( <b>imposta riservata allo Stato</b> ), e relative pertinenze	<b>0,76%</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>0,76 %</b>
Aliquota per tutti gli altri immobili	<b>0,76%</b>
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	<b>0</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4	<b>0,76%</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/2 C/6 e C/7 Diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	<b>0,76%</b>

- DI CONFERMARE, per l'anno 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- DI CONFERMARE per l'anno 2022, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, i valori delle aree edificabili deliberati con deliberazione della Giunta n. 70 del 27 dicembre 2011;
- DI CONFERMARE, per l'anno 2022 le tariffe della tassa rifiuti dell'anno 2021, già approvate con propria deliberazione n. 37, del 27 luglio 2021, come da prospetto che segue, sia per le utenze domestiche sia per le attività produttive, in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2022 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), riservandosi l'aggiornamento delle stesse in sede di variazione di bilancio, che potrà essere adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 maggio 2022:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,28867	<b>0,24248</b>	1,00	48,70783	0,85330	<b>41,56239</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,28867	<b>0,28290</b>	1,80	48,70783	0,85330	<b>74,81230</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,28867	<b>0,31176</b>	1,80	48,70783	0,85330	<b>74,81230</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,28867	<b>0,33486</b>	2,20	48,70783	0,85330	<b>91,43726</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,28867	<b>0,35795</b>	2,90	48,70783	0,85330	<b>120,53093</b>
Utenza domestica (6 componenti e	1,30	0,28867	<b>0,37527</b>	3,40	48,70783	0,85330	<b>141,31213</b>
Superfici domestiche accessorie		0,28867	<b>0,24248</b>				----

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi	0,42	0,23041	<b>0,09677</b>	3,40	0,10877	<b>0,36982</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,23041	<b>0,17050</b>	6,03	0,10877	<b>0,65588</b>
103-Stabilimenti balneari	0,51	0,23041	<b>0,11751</b>	4,16	0,10877	<b>0,45248</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,37	0,23041	<b>0,08525</b>	3,03	0,10877	<b>0,32957</b>
105-Alberghi con ristorante	1,20	0,23041	<b>0,27649</b>	9,86	0,10877	<b>1,07247</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,86	0,23041	<b>0,19815</b>	7,02	0,10877	<b>0,76357</b>
107-Case di cura e riposo	0,98	0,23041	<b>0,22580</b>	8,01	0,10877	<b>0,87125</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	0,23041	<b>0,24423</b>	8,76	0,10877	<b>0,95283</b>



109-Banche ed istituti di credito	0,57	0,23041	<b>0,13133</b>	4,64	0,10877	<b>0,50469</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,23041	<b>0,22811</b>	8,12	0,10877	<b>0,88321</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,23041	<b>0,29953</b>	10,63	0,10877	<b>1,15623</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,23041	<b>0,20276</b>	7,20	0,10877	<b>0,78314</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,23041	<b>0,23963</b>	8,52	0,10877	<b>0,92672</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,23041	<b>0,15437</b>	5,50	0,10877	<b>0,59824</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,23041	<b>0,18894</b>	6,71	0,10877	<b>0,72985</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,13	0,23041	<b>1,41241</b>	50,28	0,10877	<b>5,46896</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	4,96	0,23041	<b>1,14283</b>	40,65	0,10877	<b>4,42150</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	0,23041	<b>0,47695</b>	16,99	0,10877	<b>1,84800</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	0,23041	<b>0,47925</b>	17,00	0,10877	<b>1,84909</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25	0,23041	<b>1,90088</b>	67,66	0,10877	<b>7,35938</b>
121-Discoteche, night club	1,34	0,23041	<b>0,30875</b>	11,01	0,10877	<b>1,19756</b>
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	0,65	0,23041	<b>0,14977</b>	5,25	0,10877	<b>0,57104</b>

6. DI DARE ATTO che le tariffe della TARI approvate al precedente punto n. 5, decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;
7. DI CONFERMARE anche per l'anno 2022, le previsioni agevolative contenute nel regolamento della TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11, dell'8 aprile 2016 e successive modificazioni;
8. DI CONFERMARE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, in assenza di apposita dichiarazione, debba essere rapportata al numero dei componenti dell'alloggio così determinato:
- n. 2 occupanti per superficie uguale o inferiore a mq. 35
  - n. 3 occupanti per superficie da mq. 36 a mq. 70
  - n. 4 occupanti per superficie superiore a mq. 70
9. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

10. DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>TARI</b>	Acconto	31 dicembre 2022
	Saldo	28 febbraio 2023

11. DI RISERVARSI, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU e della TARI, di modificare la presente deliberazione, entro i termini previsti stabiliti dalla legge;
12. DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe fissate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2022, a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022;
13. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonché sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze così come disposto dall'art. 1 comma 767 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
14. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024 come prescritto dall'art. 172, comma I, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

15. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
16. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per gli adempimenti di competenza.

EM

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to VESAN Marco

Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

\*\*\*\*\*

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 17/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Chambave, li 17/03/2022

Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

\*\*\*\*\*

## **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i., dal primo giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

Chambave, li 17/03/2022

Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Chambave, 17/03/2022

Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

\*\*\*\*\*